



AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O. Trattamento Giuridico Economico e
Previdenziale

AL DIRETTORE AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO Dott. Pasquale Nicolì	AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEI PP.OO. Dott. Lorenzo Francesco Russo
AL DIRETTORE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE Dott. Antonio Conoci	AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEI DD.SS. Dott. Matteo Pizzigallo
AL DIRETTORE AREA GESTIONE TECNICA Ing. Paolo Moschettini	AI DIRETTORI DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI N.1 – Dr.ssa Maria Pupino N.2 – Dott. Domenico Semeraro
AL DIRETTORE AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO Dr. Emanuele Ferri	UNICO – Dr. Osvaldo Blasi
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Dr. Michele Conversano	N. 5 – Dr.ssa Saveria Cosima N. 6 – Dr.ssa Giuseppina Ronzino Esposito
AL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE Dr.ssa Maria Nacci	N.7 – Dr. Giuseppe Pirinu
AL DIRETTORE DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE Dr.ssa Vincenza Ariano	AL DIRETTORE ASSUNZIONE E CONCORSI, GESTIONE AMM.VA PERS. CONVENZIONATO, GESTIONE DEL RUOLO E PAC Dott.ssa Paola Fischetti
AL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIABILITATIVA TERRITORIALE Dr. Pierguido Conte	AL DIRETTORE SERVIZIO SOCIO SANITARIO Dott. Vito Giovannetti
AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTI Dott.ssa Rosanna Semeraro	AL DIRETTORE STATISTICA EPIDEMIOLOGICA Dr. Sante Minerba
AL DIRETTORE DIPARTIMENTO DEL FARMACO Dr.ssa Rosa Mosconi	AL DIRETTORE CONTROLLO DI GESTIONE Dott.ssa Tiziana Turturici
AI DIRETTORI MEDICI PRESIDI OSPEDALIERI CENTRALE – Dr.ssa Maria Leone OCCIDENTALE – Dr. Mario Montemurro ORIENTALE – Dr. Irene Pandiani VALLE D'ITRIA – Dr. Gianfranco Malagnino	AL DIRETTORE STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE AL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE Dott. Vito Giovannetti
AL DIRIGENTE MEDICO – Dr.ssa Teresa Cocchioli	AL DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Dr. Guido Cardella
Per il loro tramite a tutti i Direttori di S.C.	AL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO FORMAZIONE Dott. Donato Salfi
AI DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE S.O. SS. ANNUNZIATA – Dott.ssa Grazia Suma S.O. MOSCATI – S.O. S. MARCO – Dott.ssa Maria Carmela Bruni P.O. ORIENTALE – Dott. Pio Lattarulo P.O. OCCIDENTALE – Dott. Gianrocco Rossi P.O. VALLE D'ITRIA – Dott.ssa Francesca Parisi SERVIZIO DI RIABILITAZIONE – Dott. Michele Fabiano	AL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM SERVIZI SISTEMI AZIENDALI INFORMATIVI E TELEMATICI Dr. Sante Minerba AL DIRIGENTE RESPONSABILE AFFARI GENERALI Dott.ssa Mina Specchia AL DIRIGENTE RESPONSABILE GESTIONE RISCHIO CLINICO Dr. Marcello Chironi AL DIRIGENTE RESPONSABILE UVP Dr. Francesco Bailardi
e p.c., DIRETTORE GENERALE	AL DIRETTORE SET 118 – S.O. Moscati Dr. Mario Giosuè Balzanelli
DIRETTORE SANITARIO	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	AGLI UTENTI RIPRESA



AREA GESTIONE DEL PERSONALE

U.O. Trattamento Giuridico Economico e
Previdenziale

**Oggetto: Art. 40 CCNL – Comparto Sanità 2016 – 2018 sottoscritto in data 21/05/2018 –
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici.
Circolare informativa.**

Con riferimento al CCNL – Comparto Sanità 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, si porta all'attenzione delle SS. LL. la disciplina riferita alle **“Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”**, quale rilevante novità prevista dall'art. 40 del predetto CCNL.

Tale disposto contrattuale introduce un'organica ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, che non si pone in contrasto, né su un piano diverso, rispetto alla previsione normativa della fonte legale di riferimento che è l'art. 55 septies, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L.101/2013, tutt'ora vigente.

La disciplina contrattuale in esame introduce, in primo luogo, una nuova tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologie in atto o incapacità lavorativa.

L'effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l'insorgenza del diritto all'assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza.

Pertanto, la novità dell'art. 40 del CCNL consiste nel riconoscere ai dipendenti permessi per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, **fruibili sia su base oraria che su base giornaliera**, della **durata di 18 ore annue** – comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

In particolare:

a) Assenza dal servizio imputabile come permesso (limite di 18 ore annue):

– **fruito ad ore (art. 40, c.3):**

l'incidenza sul monte ore (18 ore all'anno) corrisponde alla durata del permesso;

Dal punto di vista retributivo tali assenze non sono assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni (art. 71 D.L. 122/2008 così detto *recupero Brunetta*).

Tali permessi sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative (a titolo meramente esemplificativo non sono quindi compatibili, con il congedo parentale fruibile ad ore e neanche con i c.d. permessi per allattamento).

Ai fini del computo del periodo di comporta, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. (art. 40, c.4)



AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O. Trattamento Giuridico Economico e
Previdenziale

Modalità di giustificazione assenza

A giustificazione dell'assenza a tale titolo il dipendente ha l'obbligo di produrre e nel contempo, l'ufficio Rilevazione Presenze competente, ha il dovere di acquisire:

- l'attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che hanno svolto la visita o la prestazione, la quale deve riportare anche l'indicazione dell'orario fermo restando che in caso di indicazione generica, farà fede l'orario complessivamente risultante dalla timbratura in ingresso/uscita (si terrà conto anche del tempo di percorrenza da e per la sede di lavoro).

Adempimenti a carico degli Uffici Rilevazione Presenze

- **Assenza imputabile come permesso (nel limite di 18 ore annui)**
 - fruizione ad ore: Codice Ripresa *PER40H*
- **frutto su base giornaliera (art. 40 c.5):**

le ore di permesso possono esser fruite anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, stante il disposto contrattuale, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro convenzionale nella giornata di assenza:

- orario di lavoro articolato su cinque giorni: orario convenzionale di 7 ore e 12 minuti
- orario di lavoro articolato su cinque giorni: orario convenzionale di 6 ore.

Tuttavia, nelle more di rendere compatibile il software in uso alle nuove prescrizioni in materia di orario convenzionale, nel giorno di fruizione del permesso su base giornaliera l'incidenza sul monte ore di 18 all'anno sarà corrispondente alla misura dell'orario di lavoro effettivamente non prestato, sulla base dell'articolazione dell'orario di lavoro prevista per ciascun dipendente.

(A livello semplificativo nelle ipotesi di orario di lavoro 8/14 nei giorni del lunedì/mercoledì/venerdì ovvero 8/17,30 nei giorni di martedì/giovedì, l'incidenza sul monte ore di 18 ore sarà il seguente:

- fruizione su base oraria nei giorni del lunedì/mercoledì/venerdì: 6 ore
- fruizione su base oraria nei giorni del martedì/giovedì: 9 ore)

Dal punto di vista retributivo (art. 40 c. 6) tale permesso è sottoposto alla decurtazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia (art. 71 D.L. 122/2008 così detto recupero Brunetta).

I permessi in questione sono assimilabili alle assenze per malattia ai fini del comparto e sono sottoposti al medesimo trattamento economico.

Modalità di giustificazione assenza

A giustificazione dell'assenza a tale titolo il dipendente ha l'obbligo di produrre e nel contempo, l'ufficio Rilevazione Presenze competente, ha il dovere di acquisire:

- l'attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che hanno svolto la visita o la prestazione, la quale deve riportare anche l'indicazione dell'orario (si terrà conto si terrà conto anche del tempo di percorrenza).



AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O. Trattamento Giuridico Economico e
Previdenziale

Adempimenti a carico degli Uffici Rilevazione Presenze

– **Assenza imputabile come permesso (nel limite di 18 ore annui)**

- fruizione su base giornaliera: Codice Ripresa PER 40

In caso di part-time le ore di permesso per visite, terapie, prestazioni specialistiche e esami diagnostici sono riproporzionate.

b) Assenza dal servizio imputabile a malattia

- Qualora vi sia anche concomitanza tra l'espletamento delle visite e la situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto, l'assenza è imputata a **malattia** (art. 40, c. 11).

Modalità di giustificazione assenza

A giustificazione dell'assenza a tale titolo il dipendente ha l'obbligo di produrre e nel contempo, l'ufficio Rilevazione Presenze competente, ha il dovere di acquisire:

- l'attestazione telematica di malattia del medico curante;
- l'attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che hanno svolto la visita o la prestazione, la quale serve anche in caso di controllo medico legale.

- Qualora l'incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, l'assenza è imputata a **malattia**. (art. 40, c. 12).

A giustificazione dell'assenza a tale titolo dipendente ha l'obbligo di produrre e nel contempo, l'ufficio Rilevazione Presenze competente, ha il dovere di acquisire:

- l'attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che hanno svolto la visita o la prestazione, la quale serve anche in caso di controllo medico legale.

In tal caso, occorre che l'attestazione riporti, altresì, l'indicazione che per le caratteristiche della visita specialistica/accertamento/esame diagnostico/terapie effettuati, può determinare "incapacità lavorativa".

Si applica la disciplina legale e contrattuale della malattia in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico; l'assenza è sottoposta alla decurtazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia ((art. 71 D.L 122/2008 così detto recupero Brunetta).

Adempimenti a carico degli Uffici Rilevazione Presenze

– **Assenza dal servizio imputabile come malattia**

Codice Ripresa: in ragione del tempo di assenza dal servizio per malattia

- MAL01: Assenza per malattia retribuita al 100%
- MAL02: Assenza per malattia retribuita al 90%
- MAL03: Assenza per malattia retribuita al 50%
- MAL04 :Assenza per malattia senza retribuzione



AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O. Trattamento Giuridico Economico e
Previdenziale

Modalità di richiesta fruizione

Il dipendente deve presentare domanda con un preavviso di almeno tre giorni e, solo nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

Per patologie che implicino periodiche e/o lunghe terapie che comportino incapacità al lavoro, il contratto riconosce la possibilità al dipendente di presentare un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti. (*art. 40, c. 14*).

In tali casi ha l'obbligo di produrre e nel contempo, l'ufficio Rilevazione Presenze competente, ha il dovere di acquisire:

- unica certificazione medica da esibire prima dell'inizio della terapia con il calendario, se sussistente.
- Attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione sia somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

Per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente può fruire, in alternativa ai permessi di cui trattasi, dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL. (*art. 40, c. 15*).

Decorrenza applicazione istituto contrattuale: 1° luglio 2018 per il solo personale di Comparto.

Si informa, altresì, che, per consentirne la più ampia diffusione, questa nota verrà pubblicata sul sito istituzionale – link “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - , oltre che trasmessa al personale dipendente.

Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Raffaella Zaccagni

Il Direttore Area Gestione del Personale

Avv. Loredana Carulli